COMMISSIONE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA PROF.SSA G. CARELLA RIGUARDANTE LE **FONTI**

Oggetto del lavoro della commissione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, è di predisporre, ai fini dell'approvazione da parte dei competenti organi, "lo Statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2" dello stesso articolo 2, cioè le modifiche "in materia di organizzazione e di organi di governo dell'Ateneo", nonché "in tema di articolazione interna".

I due gruppi di modifiche indicati coinvolgono i titoli dal III al VII dello Statuto vigente. Nella stessa legge, tuttavia, sono previsti ulteriori adempimenti che richiedono modifiche statutarie del Titolo II relativo alle fonti normative.

In particolare, la l. 240 dispone che gli Atenei debbano adottare i seguenti regolamenti:

1) il Regolamento per l'individuazione di criteri e modalità per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, orientamento e tutorato da parte di professori e ricercatori (art. 6, commi 2 e 3);

2) il Regolamento per l'individuazione di criteri e modalità per la determinazione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori ai quali sono affidati moduli o corsi (art. 6, comma 4);

3) il Regolamento per l'individuazione di modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari (art. 6, comma 7);

4) il Regolamento sull'incompatibilità della posizione di docente con l'esercizio del commercio e dell'industria; criteri e disciplina per la costituzione di spin-off e start-up universitari;

5) il Regolamento per la definizione di criteri e modalità per la valutazione dell'impegno dei docenti ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali (art. 6 comma 14);

6) il Regolamento per la previsione di compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati (art. 9, comma 1);

7) il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nel rispetto del Codice etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori (art. 18, comma 1);

8) il Regolamento per la disciplina delle modalità di conferimento degli assegni di ricerca (22, comma 4);

9) il Regolamento per la disciplina delle procedure per l'attribuzione di contratti di insegnamento (art. 23, comma 2);

10) il Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche per la selezione di ricercatori a tempo determinato (art. 24);

11) il Regolamento per l'individuazione, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, degli standard qualitativi riconosciuti a livello

internazionale da utilizzare per la valutazione ai fini della chiamata in ruolo del titolare di contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 L. 240/2010 (art. 24, comma 5).

Il contenuto di detti regolamenti sarà definito dagli organi competenti ad adottarli e, pertanto non rientra nell'oggetto dei lavori della Commissione. Tuttavia, bisogna decidere se stabilire, almeno per taluno di essi, alcuni principi direttivi da prevedere direttamente nello Statuto.

Nello Statuto bisogna stabilire, invece, in relazione a ciascuno dei predetti atti:

1) quale organo sia competente ad adottarlo, modificarlo,rivederlo;

2) le procedure e le maggioranze previste per le deliberazioni;

3) l'eventuale competenza di organi a formulare proposte e pareri.

Ulteriore compito della Commissione consiste nel modificare le disposizioni sull'adozione dei Regolamenti già contemplati a Statuto per conformarle alle indicazioni della legge. Quest'ultima, all'art. 2, lett. e), stabilisce che il Senato approva il Regolamento generale di Ateneo nonché, previo parere favorevole del Cda, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, mentre, alla lettera f), stabilisce che il Cda adotta il regolamento di amministrazione e contabilità.

Se ne ricava che il Regolamento di Ateneo sulla didattica, i regolamenti in materia di didattica e ricerca dei Dipartimenti e delle strutture intermedie e i regolamenti n. 1) e 3) devono essere approvati dal Senato previo parere favorevole del Cda.

Il Regolamento di amministrazione e contabilità, i regolamenti 2, 4,5,6,7,8,9,10, 11, che incidono in materia amministrativa e contabile e i regolamenti di organizzazione delle strutture intermedie dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione.

In questi ultimi casi non è previsto il parere obbligatorio o favorevole del Senato, ma è sempre possibile prevedere che quest'ultimo venga sentito, eventualmente assieme ad altri organi.

Per la modifica dei regolamenti, può porsi una norma generale che disponga : " L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti spetta al Rettore, al Direttore Generale o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo consiliare cui compete l'approvazione o il parere sugli stessi".

Si riportano di seguito le modifiche necessarie, fermo restando che se ne possono apporre altre.

BASE DI LAVORO RELATIVA AL TITOLO II DEL VIGENTE STATUTO[1]

FONTI (NORMATIVE ?)

(Se si inseriscono in questa parte come appare opportuno, i riferimenti al Codice etico ed. eventualmente, alla Carta dei diritti e doveri degli studenti, va modificata l'intitolazione rendendola più ampia e non limitata alle fonti normative)

Art. 11

Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi degli artt. 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n.168, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Università di Bari, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.

2. **La revisione dello Statuto è deliberata dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di Amministrazione** (sentiti il Consiglio di Amministrazione ed i Consigli di Facoltà e di Dipartimento).

3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica è, altresì, obbligatoria la richiesta di parere dei Consiglio degli Studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Il Consiglio di Amministrazione, i Consigli (di Facoltà e) di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposta di modifica dello Statuto. Può, altresì, sottoporre proposta di modifica 1/3 del personale dipendente dell'Università.

5. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.

(Sebbene la legge non preveda espressamente l'ipotesi della modifica, al di fuori del caso del primo adeguamento alla legge stessa, si può ritenere che anche le modifiche successive debbano essere approvate dal Senato previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Si può prevedere che vengano sentiti i Consigli di Dipartimento. Le ulteriori disposizioni dello Statuto vigente possono essere lasciate.)

Art. 12

Autonomia regolamentare

---

[1] Le parti in grassetto corrispondono al testo della legge 240/2010. I brani in giallo (grigio per chi legge la fotocopia) illustrano e commentano le modifiche apportate o da apportare.

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

Art. 13

Regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Università. In particolare il Regolamento generale dell'Ateneo fissa:

a) le modalità per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;

b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;

c) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture periferiche possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;

d) le modalità di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale e periferica nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente Statuto;

e) le norme per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca;

f) le forme per l'organizzazione e il funzionamento del (Comitato per le pari opportunità) (Comitato unico di garanzia?) e del Nucleo di valutazione previsti dal presente Statuto;

g) le modalità per la revisione, senza la prescritta procedura di modifica statutaria, delle aree scientifico-disciplinari previste dal successivo art. 24 c.5. Tale revisione è consentita esclusivamente per attribuire autonoma rappresentanza nel Senato Accademico a settori che nel presente Statuto sono accorpati ad altri in una medesima area.

A tal fine il Regolamento deve attenersi alle seguenti condizioni:

1) i settori devono raggiungere un incremento di docenti tale da superare le 56 unità;

2) la nuova area deve risultare già come autonoma tra quelle approvate dal CUN;

3) la disaggregazione dei settori costituenti la nuova area non deve, in ogni caso, determinare l'impossibilità di sopravvivenza autonoma di quelli originari a causa della riduzione dei docenti ad essa afferenti.

2. **Il Regolamento generale di Ateneo é adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato Accademico**(previo parere dei Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facoltà e di Dipartimento, nonché del Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica).

3. Il Regolamento generale di Ateneo é sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, secondo le procedure stabilite dall'art.6, comma 10, della L. 9 maggio 1989 n.168. E' emanato con decreto del Rettore ed é pubblicato nel Bollettino Ufficiale del MURST.

(L'art. 2, comma 1, lett. e) prevede che il regolamento generale sia adottato dal Senato. Bisogna decidere se mantenere la previsione del parere del Cda e degli altri organi. La lett. g) può essere oggetto di ripensamento, però sulla base di valutazioni di merito e di opportunità)

Art. 14

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art.11 della L.19.11.1990 n.341, l'ordinamento degli studi dei corsi per il conseguimento dei diploma universitario, del diploma di laurea, del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo fissa, altresì, i criteri e le modalità di organizzazione delle attività di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonché le modalità di attuazione del servizio di tutorato.

3. **Il Regolamento didattico di Ateneo é adottato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione** nei modi previsti dall'art. 11 della L.341/90.

4. Il Regolamento é inviato al MURST per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il Regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato ed é emanato con decreto del Rettore.

(Va inserita la previsione del parere favorevole del Cda)

Art. 15

Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità

1. Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art.7, comma 8 della L. n.168/89, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio,consentendo anche la tenuta dei conti di sola cassa.

2. **Il Regolamento é adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione,**(*sentito il Senato Accademico, i Consigli (di Facoltà) e di Dipartimento*?)

3. Il Regolamento é sottoposto al controllo dei Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nella forma di cui all'art.6, comma 9, della L.168/89. E' emanato con decreto dei Rettore e pubblicato nel Bollettino Ufficiale dei MURST.

(La legge non prevede che per l'adozione del regolamento in esame debba esserci il previo parere del Senato. E' sempre possibile, però, prevedere che vengano sentiti il Senato e i consigli di Dipartimento sebbene l'intento della legge sia di lasciare tutta la materia alla esclusiva competenza del Consiglio. Andrebbe aggiornato anche il primo comma)

Art. 16

Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

1. L'Università, in attuazione della L. 7 agosto 1990, n.241, adotta il regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

2. Tale regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, è emanato con decreto dei Rettore.

Art. 17

Regolamento del Consiglio degli Studenti

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento dei Consiglio degli studenti sono fissati in apposito Regolamento.

2. Il Regolamento é adottato dal Consiglio degli Studenti ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, del Senato Accademico. E' emanato con decreto dei Rettore.

(Gli articoli 16 e 17 possono rimanere come sono)

Art....

Gli altri Regolamenti di Ateneo sono:

1) il Regolamento per l'individuazione di criteri e modalità per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, orientamento e tutorato da parte di professori e ricercatori;

2) il Regolamento per l'individuazione di criteri e modalità per la determinazione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori ai quali sono affidati moduli o corsi;

3) il Regolamento per l'individuazione di modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari;

4) il Regolamento sull'incompatibilità della posizione di docente con l'esercizio del commercio e dell'industria; criteri e disciplina per la costituzione di spin-off e start-up universitari;

5) il Regolamento per la definizione di criteri e modalità per la valutazione dell'impegno dei docenti ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali;

6) il Regolamento per la previsione di compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati;

7) il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, nel rispetto del Codice etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori;

8) il Regolamento per la disciplina delle modalità di conferimento degli assegni di ricerca;

9) il Regolamento per la disciplina delle procedure per l'attribuzione di contratti di insegnamento;

10) il Regolamento per la disciplina delle procedure pubbliche per la selezione di ricercatori a tempo determinato;

11) il Regolamento per l'individuazione, nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, degli standard qualitativi

riconosciuti a livello internazionale da utilizzare per la valutazione ai fini della chiamata in ruolo del titolare di contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica ai sensi dell'art. 16 L. 240/2010.

12) Ogni altro regolamento che disciplini materie di interesse dell'Università.

I regolamenti nn. 1 e 3 e tutti i regolamenti in materia di didattica e di ricerca sono adottati dal Senato a maggioranza assoluta dei componenti, **previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Gli altri regolamenti sono adottati dal Consiglio di amministrazione** a maggioranza assoluta dei componenti.

L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti spetta al Rettore, al Direttore Generale o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo consiliare cui compete l'approvazione o il parere sugli stessi.

(L'ultimo comma non ha fondamento nella legge, ma si fonda sui principi. Con riguardo ai regolamenti di competenza del Cda, si può prevedere il parere obbligatorio del Senato e, a seconda delle materie, possono essere previsti pareri di altri organi. Per i regolamenti 5, 7, 9, 10, 11, data la delicatezza della materia, è forse opportuno prevedere criteri direttivi nello stesso Statuto).

Art. 18

Regolamento delle strutture periferiche

1. I Dipartimenti, le strutture intermedie e le altre strutture (Le singole strutture) didattiche, di ricerca e di servizio, adottano propri regolamenti nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

2. **I regolamenti che disciplinano l'organizzazione, il funzionamento e la costituzione degli organi** sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli e sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, **da parte del Consiglio di amministrazione**, *sentito il senato accademico*? (del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile). **I regolamenti in materia di didattica e di ricerca sono approvati dal Senato previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.** I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore.

3. In conformità a quanto previsto dall'art.11 della L. 19.11.1990 n.341, i regolamenti delle strutture didattiche determinano l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative Commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche con riferimento alla condizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art.9, comma 2, lett. d) della L.19.11.1990 n.341.

4. (1 regolamenti di Dipartimento disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento dei Dipartimenti, nonché le modalità di costituzione degli Organi.)

Art. - Codice etico

1. **Il Codice etico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, e definisce le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.**

2. L'adozione e la revisione del Codice etico **sono deliberate dal Senato Accademico** a maggioranza assoluta dei componenti **previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.**

3.**Sulle violazioni del Codice etico che non rientrino nella competenza del Consiglio di disciplina decide il Senato accademico su proposta del Rettore.**

(La competenza a provvedere sulle violazioni del codice etico non può più essere dell'Autorità garante attualmente prevista la quale può conservare compiti istruttori ai fini della proposta del Rettore e della successiva decisione del Senato. Bisogna pertanto modificare almeno l'art. 20 lett. c) del codice etico, a meno che non si voglia rivedere tutto il Titolo terzo sostituendo all'attuale Autorità garante un altro meccanismo)

Art. 19

Bollettino di Ateneo

1. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.

COMMISSIONE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA PROF.SSA G. CARELLA RIGUARDANTE IL **RETTORE**

Il presente contributo non intende formulare proposte, ma mira a facilitare il lavoro istruttorio della Commissione Statuto individuando: a) le previsioni che il nuovo Statuto deve contenere perché imposte dalla legge (indicate in grassetto e già in forma di articolato); b) le disposizioni dello Statuto vigente che, conseguentemente, devono essere modificate; c) le disposizioni dello Statuto vigente che potrebbero essere conservate, eventualmente con limitate modifiche (indicate in corsivo); d) le questioni che devono essere decise *ex novo* perché lasciate dalla legge alla autonomia degli Atenei.

Ove necessario, sono stati inseriti commenti esplicativi evidenziati in giallo (grigio per chi legge la fotocopia).

Per facilitare la verifica di quanto esposto, si premettono i testi delle disposizioni in esame dello Statuto e della legge 240/2010

Quadro normativo di riferimento

E' previsto dall'art. 6 R.D. 6 aprile 1924, n. 674, "Approvazione del regolamento generale universitario" e dall'art. 2 del D.lgs.lgt. 7 settembre 1944, n. 264, "Modificazioni al vigente ordinamento universitario"; le disposizioni dei citati provvedimenti, delle quali l'art. 2, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200 - convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9 - aveva previsto l'abrogazione a decorrere dal 16 dicembre 2009, sono state sottratte all'effetto abrogativo di cui al citato art. 2, permanendo quindi in vigore, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1, D.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) c.d. salva-leggi.

Poteri specifici gli sono attribuiti dagli articoli 9 e 10, R.D. n. 1592 del 1933 (presidenza di Senato e Cda) e dall'art. art. 16, comma 8, L. 68/1989 (adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del personale tecnico ed amministrativo appartenente alle varie qualifiche funzionali).

Va considerato ancora il DPR 11 luglio 1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" nel quale gli artt. 82 ss.,11 e 97 riguardano il Rettore.

STATUTO VIGENTE BARI

Art.23

Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università e assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di governo.
2. In particolare al Rettore spetta:

a) rappresentare legalmente l'Università;
b) rappresentare in giudizio l'Università avvalendosi normalmente dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati dei libero foro, previa deliberazione motivata dei Consiglio di Amministrazione ovvero per ragioni d'urgenza;
c) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al Direttore Amministrativo;
d) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
e) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
f) curare che siano eseguite le deliberazioni degli Organi di governo;
g) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei Direttore Amministrativo;
h) esercitare l'autorità disciplinare;
i) presentare, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sulle attività dell'Università;
1) presentare al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e alle altre Autorità centrali le relazioni previste dalla legge;
m) proporre, al MURST, su richiesta dei Dipartimenti e previo parere dei Senato Accademico, l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca;
n) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire l'individuazione delle eventuali responsabilità;
o) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture anche didattiche e di ricerca;
p) designare un pro-rettore vicario, fra i professori di ruolo a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Egli svolge, altresì, le funzioni che gli sono delegate.
3. In caso di necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Rettore può, altresì, delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto, del cui operato resta, comunque, responsabile.
5. Su proposta dei Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può nominare una o più Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalità di designazione e nomina dei componenti di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

6. Il Rettore viene eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno.
L'elettorato attivo spetta:
- a tutti i professori di ruolo;
- a tutti i ricercatori e agli assistenti ordinari dei ruolo ad esaurimento;
- ai rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio degli Studenti;
- al personale tecnico-amministrativo e dirigente – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – i cui voti sono computati nella misura del 12,50% di quelli validamente espressi arrotondata per eccesso.

Per l'elezione dei Rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo.
Il Rettore é nominato con decreto dei Ministro; dura in carica tre anni accademici ed é rieleggibile consecutivamente una sola volta.

LEGGE GELMINI ART. 2

b) attribuzione al Rettore della rappresentanza legale dell' Universita' e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilita' del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia,efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico, nonchè della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera n) del presente comma, nonchè di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

c) determinazione delle modalità di elezione del Rettore tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando altresì lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante può essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;

BASE DI LAVORO DELLE DISPOSIZIONI SUL RETTORE

Funzioni

1. **Il Rettore rappresenta l'Università e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.** E' organo di governo che svolge **le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche.**

In particolare:

a) **ha la rappresentanza legale dell'Ateneo**;
b) **convoca e presiede il Senato Accademico**
c) **è componente di diritto del Consiglio di amministrazione** (e lo presiede?)

(La legge alla lettera f) prevede che il Rettore faccia parte del Senato senza aggiungere altro, mentre, alla lettera i), dopo aver stabilito che il Rettore è componente di diritto del Consiglio di amministrazione, prevede che lo Statuto determini se la presidenza dell'organo spetti automaticamente al Rettore o debba essere affidata ad uno dei componenti esterni eletto dallo stesso Cda. Dal confronto tra le due disposizioni, si ricava che la presidenza del Senato spetta al Rettore in quanto l' art. 9 R.D. n. 1592 del 1933, che la prevede espressamente, non risulta abrogato per incompatibilità, a differenza del successivo art. 10 con riguardo al Cda. Nel caso del Cda, bisogna invece decidere se prevedere nello Statuto la presidenza del Rettore o di uno dei componenti esterni).

d) **propone al Consiglio di Amministrazione il nome della persona cui conferire l'incarico di Direttore Generale**;
e) **propone il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo al Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle proposte e del parere del Senato Accademico** e del Nucleo di Valutazione?;
f) **presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo**;
g) **avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti, trasmettendo gli atti al Collegio di Disciplina e formulando una motivata proposta in merito;**
h) avvia i provvedimenti in caso di violazione del Codice etico e propone al Senato Accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina;

(Le funzioni elencate sono tutte previste dall'art. 2, comma 1, lett. b), ma possono essere completate con la previsione, ad esempio di pareri da parte di altri organi (vedi lett. e). La competenza relativa al Codice etico è prevista dall'art. 2, comma 4 e richiederà una modifica della parte del codice relativa all'Autorità garante (cfr. la sez. Fonti)).

- **stipula i contratti previsti all'art. 23 l. 240/2010** (e quelli di cui all'art. 24?);

(previsto dallo stesso art. 23. L'art. 24 non dice nulla in proposito e bisogna stabilire se rientrano nelle competenze del Rettore o del Direttore generale).

- *esercita l'autorità disciplinare* nei confronti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti secondo le disposizioni vigenti;

(In base alla normativa tuttora vigente il Rettore adotta provvedimenti disciplinari nei confronti del personale tecnico ed amministrativo appartenente alle varie qualifiche funzionali (art. 16, comma 8, L. 68/1989). Quanto agli studenti, la normativa è ancora quella contenuta nell'art. 16 R.D. 20 giugno 1935 n. 1071.
Inoltre, poichè ai sensi dell'art. 6 del R.D. n. 674 del 1924 "esercita l'autorità disciplinare sul personale di ogni categoria addetto all'università", si può ritenere che, in attesa dell'attivazione del collegio di disciplina ed essendo venuta meno la competenza disciplinare del CUN a seguito della immediata abrogazione dell'art. 3 l. n.18 del 2006,il Rettore eserciti in via transitoria anche la competenza disciplinare sul personale docente.
La formulazione della norma va in parte modificata per escludere dal suo ambito di applicazione i docenti per i quali l'art. 10 l.240/2010 introduce nuove disposizioni)

-sottoscrive le convenzioni ed i contratti di propria competenza;

(Questa previsione del vigente Statuto può essere mantenuta, ma forse si potrebbe specificare che al Rettore compete la stipulazione di convenzioni e accordi di ricerca e didattica, mentre al Direttore generale di quelli in materia di gestione)

l) presenta, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sulle attività dell'Università;
m) presenta al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e alle altre Autorità centrali le relazioni previste dalla legge;
n) dispone ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture anche didattiche e di ricerca;
t) designa un pro-rettore vicario, fra i professori di ruolo a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Egli svolge, altresì, le funzioni che gli sono delegate.

3. In caso di necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Rettore può, altresì, delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto del cui operato resta, comunque, responsabile.

5. Su proposta dei Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può nominare una o più Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su

specifiche questioni. Modalità di designazione e nomina dei componenti di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

(Le disposizioni sopra riportate dello Statuto vigente possono essere mantenute ed appaiono utili e necessarie. Con riguardo al pro-rettore si può decidere se stabilire che partecipi, senza voto, alle sedute del Senato e del Cda e se prevedere incompatibilità).

-esercita il potere di annullamento per ragioni di legittimità su tutti gli atti degli organi e delle strutture dell'Università;
-esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, o che non sia espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto;

(potrebbe essere utile aggiungere le previsioni sopra riportate)

propone, al MURST, su richiesta dei Dipartimenti e previo parere dei Senato Accademico, l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca

(Ai sensi dell'art. 19 l. 240, con decreto del MIUR, su proposta dell'Anvur, saranno stabilite le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato cui è subordinata l'istituzione e l'attivazione dei corsi stessi. Con tale decreto saranno altresì fissati i criteri ed i parametri cui gli Atenei devono attenersi nella disciplina del dottorato con proprio Regolamento. E' preferibile pertanto eliminare la competenza indicata prevista alla lett. m) del vigente Statuto).

Elezione
Il Rettore viene eletto fra i professori di ruolo di I fascia (dell'Università di Bari?, degli Atenei federati?) che abbiano optato o optino per il ***tempo pieno***.

(La previsione dell'elettorato passivo per gli ordinari a tempo pieno si trova nella l. 240. Va deciso se limitare l'elettorato ai professori dell'ateneo o di quelli federati o altro. Se si estende l'elettorato passivo a tutti gli ordinari degli atenei italiani, bisogna aggiungere la seguente previsione:

Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo,l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando altresi' lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante puo' essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni).

L'elettorato attivo spetta:
- a tutti i professori di ruolo;
……

(L'elettorato attivo di tutti i professori di ruolo risulta dall'art. 11 dpr 382. Per le altre categorie va invece assunta una decisione)

Per l'elezione dei Rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo.

(Si può conservare questa norma perché corrisponde a quanto previsto nell'art. 97 dpr. 382)

Il Rettore é nominato con decreto dei Ministro; dura in carica sei anni accademici e non è (immediatamente ?) **rieleggibile.**

(La disposizione corrisponde alla l. 240 salvo per la questione della esclusione di rieleggibilità che va meglio precisata)

PRINCIPALI QUESTIONI DA DECIDERE

Eventuale presidenza Cda.

Ruolo nella formazione del Cda, del collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione.

Elettorato passivo esteso a tutti i professori ordinari o limitato a quelli dell'Ateneo, degli Atenei federati.

Definizione dell'elettorato attivo.

Esclusione della rieleggibilità in assoluto o limitatamente al mandato successivo a quello svolto.

Procedura di voto: si può lasciare la disciplina vigente.

Cessazione anticipata funzioni: si può rinviare al Regolamento generale di Ateneo

Mozione di sfiducia da parte del Senato: decidere se fare rinvio alla disposizione sul Senato o inserire qui qualche riferimento.

COMMISSIONE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA PROF.SSA G. CARELLA RIGUARDANTE IL **SENATO**

Il presente contributo non intende formulare proposte, ma mira a facilitare il lavoro istruttorio della Commissione Statuto individuando: a) le previsioni che il nuovo Statuto deve contenere perché imposte dalla legge (indicate in grassetto e già in forma di articolato); b) le disposizioni dello Statuto vigente che, conseguentemente, devono essere modificate; c) le disposizioni dello Statuto vigente che potrebbero essere conservate, eventualmente con limitate modifiche (indicate in corsivo); d) le questioni che devono essere decise *ex novo* perché lasciate dalla legge alla autonomia degli Atenei.

Ove necessario, sono stati inseriti commenti esplicativi evidenziati in giallo (grigio per chi legge la fotocopia).

Per facilitare la verifica di quanto esposto, si premettono i testi delle disposizioni in esame dello Statuto e della legge 240/2010

STATUTO BARI

Art. 24

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle strutture periferiche. Promuove la cooperazione con altre Università e Centri culturali e di ricerca. Assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive.

2. In particolare il Senato Accademico:

a) predispone, sentito per gli aspetti di sua competenza il Consiglio di Amministrazione, i piani pluriennali di cui alla L. 245/90, valutando e coordinando le proposte elaborate dai Consigli di Facoltà e di Dipartimento;

b) promuove, sentito il Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali, ogni opportuna iniziativa diretta a garantire un equilibrato rapporto tra le risorse disponibili e gli obiettivi di qualificazione della didattica e della ricerca;

c) determina i criteri generali per la distribuzione fra le Facoltà dei posti disponibili di professore e di ricercatore, previo parere dei Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentiti i Consigli di Facoltà interessati;

d) assegna, previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, i posti di professore di ruolo e ricercatori richiesti dalle Facoltà;

e) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore su proposta delle Facoltà e previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza;

f) determina criteri e formula al Consiglio di Amministrazione proposte motivate per la ripartizione dei personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;

g) determina i criteri per la ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche;

h) adotta il Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Facoltà e di Dipartimento;

i) adotta il Regolamento didattico di Ateneo nei modi previsti dall'art.11 della L.341/90;

j) esprime parere sul Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

k) esprime parere sul Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;

l) approva i regolamenti adottati dalle singole strutture didattiche e di ricerca nonché il Regolamento adottato dal Consiglio degli Studenti, verificandone la legittimità e il merito, nella forma della richiesta di riesame;

m) delibera, nei limiti consentiti dalla legge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, su proposta del Consiglio dei Corso di studio interessato e sentito il Consiglio degli Studenti;

n) autorizza, su proposta dei Consigli di Corso di studio e previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative secondo le modalità stabilite dalla normativa regolamentare;

o) autorizza, su proposta dei Consigli di Facoltà e previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la stipulazione di contratti aventi ad oggetto la responsabilità di un corso ufficiale di insegnamento, secondo le modalità stabilite dalla normativa regolamentare;

p) delibera, su proposta dei Consigli di Facoltà, accertata la disponibilità delle risorse, l'attivazione dei curricula e dei Corsi di studio, nonché la loro disattivazione e, previo parere conforme del Consiglio di Amministrazione, la eventuale riallocazione delle risorse;

q) delibera, su proposta dei Consigli di Facoltà e previo parere del Consiglio di Amministrazione, l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;

r) delibera l'afferenza ai Dipartimenti dei docenti e dei ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione;

s) delibera, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, la costituzione dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca nonché la modificazione e disattivazione degli stessi nel rispetto dei principi fissati nel presente Statuto;

t) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;

u) approva, nei casi previsti, i contratti e le convenzioni stipulate dai Dipartimenti con enti esterni,pubblici e privati, previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza;

v) adotta il Regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti;

w) formula proposte ai fini della formazione dei bilanci di previsione;

x) delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformità alle norme stabilite per il relativo procedimento.

3. Al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse.

Al Senato Accademico spetta il compito di indicare, altresì, parametri di efficienza e di efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca.

4. Il Senato Accademico esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

5. Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore

b) il Pro-Rettore

c) i Presidi di Facoltà;

d) un rappresentante per ciascuna delle seguenti Aree Scientifiche:

- Matematica-Informatica;- Fisica;- Chimica;- Scienze della Terra;- Scienze Biologiche;- Scienze Mediche;- Scienze Farmaceutiche e Veterinarie;- Agraria;- Scienze Letterarie Linguistiche e Artistiche;- Scienze dell'Antichità;- Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche;- Scienze Giuridiche;- Scienze Storiche, Politiche e Sociologiche;- Scienze Economiche e Statistiche;

e) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti, arrotondato per eccesso;

f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

6. I rappresentanti della Aree Scientifiche sono eletti dai professori e ricercatori afferenti all'area fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati, a tempo pieno.

Il procedimento elettorale deve garantire la presenza di due ricercatori e di un numero pari di professori di ruolo di I e II fascia.

7. I rappresentanti delle Aree Scientifiche, i rappresentanti degli studenti e dei personale tecnico -amministrativo, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

8. Il Senato Accademico é convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiestamotivata di 1/5 dei suoi componenti.

9. Alle riunioni del Senato Accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

LEGGE 240/2010

Art. 2

1. e) attribuzione al Senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonchè di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il Regolamento di Ateneo; ad approvare,previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonchè il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

f) costituzione del Senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il Rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di Dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo;

g) durata in carica del Senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta.

BASE DI LAVORO DELLA DISPOSIZIONE SUL SENATO

Funzioni

-Formula proposte ed esprime pareri (obbligatori?) **sulla programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105,della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione.**

-Esprime parere (obbligatorio?), **per gli aspetti di sua competenza, ai fini dell'approvazione da parte del Cda della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105,della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.**

(In base alla legge, si può configurare un duplice intervento del Senato nel procedimento di adozione della programmazione triennale. Difatti, la legge stabilisce che il Rettore propone tale documento, tenuto conto di proposte e pareri del Senato, ma prevede altresì che il Cda lo approva "su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza". Si deve quindi prevedere anche un parere del Senato sul testo definitivo risultante dalle modifiche apportate dal Cda al testo proposto dal Rettore e formulato da quest'ultimo tenendo conto di proposte e pareri del Senato. La funzione in esame è importante perché in essa si inquadra il ruolo che il Senato può svolgere nella distribuzione tra i Dipartimenti di risorse di docenza e, eventualmente, di personale tecnico-amministrativo, nonché nella distribuzione di risorse per la didattica e la ricerca (v. oltre, nn. 1,2 delle Questioni. La previsione di eventuali poteri del Senato nelle materie indicate dovrebbe costituire una specificazione della funzione in esame.)

-Formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.

- (Tenendo conto delle proposte provenienti dalle competenti strutture didattiche e del parere della Commissione paritetica docenti-studenti) formula al Consiglio di amministrazione proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi.

- (Tenendo conto delle proposte provenienti dalle strutture interessate,) **formula al Consiglio di amministrazione proposte e pareri obbligatori in materia di attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti e strutture intermedie.**

(L'art. 2, I comma, lett. e) attribuisce al Senato la competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia sia di corsi e sedi che di Dipartimenti e strutture intermedie. Tuttavia,mentre con riguardo ai primi la lett. h) prevede la competenza a deliberare del Consiglio di amministrazione, con riguardo ai secondi non è previsto nulla. E' inevitabile, comunque, che la competenza sia del Consiglio di amministrazione.

Con riguardo ai corsi, inoltre, sono previsti dall'art. 2, II comma, lett. c) un potere di proposta dei Dipartimenti o strutture intermedie ed un parere della Commissione paritetica docenti-studenti, ma non si prevede a quale organo vadano indirizzati. Poiché la lett. h) del primo comma prevede la competenza a deliberare del Cda, previo parere del Senato accademico, è da ritenere che la proposta delle strutture didattiche e il parere della Commissione paritetica vadano indirizzati al Senato che ne terrà conto nella propria delibera.

Con riguardo alla attivazione, modifica, soppressione di Dipartimenti e strutture intermedie sembra logico prevedere un potere di iniziativa delle strutture interessate).

-Svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra i Dipartimenti e le altre strutture dell'Università e ne dirime gli eventuali conflitti.

-Delibera, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, le modifiche e la revisione dello Statuto.

-Approva il Regolamento di Ateneo (previo parere del Cda?).

(Il parere del Cda non è previsto)

-Approva, previo parere del Cda: l) il Regolamento per l'individuazione di modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari; 2) il Regolamento per l'individuazione di criteri e modalità per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, orientamento e tutorato da parte di professori e ricercatori; i regolamenti in materia di didattica e di ricerca di competenza dei Dipartimenti e delle strutture intermedie; ogni altro regolamento in materia di didattica e di ricerca.

-Delibera, previo parere del Cda, le modifiche e la revisione dei regolamenti da esso adottati.

(Non è espressamente previsto, ma deriva dal potere di adozione).

-Approva il Codice etico ed ogni sua modifica o revisione previo parere favorevole del Cda.

-Commina le sanzioni in caso di violazione del Codice etico, su proposta del Rettore e qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina

- Esprime pareri sui Regolamenti adottati dal Cda

(Va inserito solo se con riguardo ai regolamenti del Cda si prevede il parere del Senato)

-Esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

-Propone al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

(La competenza va ulteriormente disciplinata. V., oltre,le Questioni da decidere. Potrebbe essere necessario un apposito regolamento che andrebbe ad aggiungersi, in tal caso, agli altri già previsti)

m) delibera, nei limiti consentiti dalla legge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, su proposta del Consiglio dei Corso di studio interessato e sentito il Consiglio degli Studenti

(La lettera m) del vigente Statuto potrebbe essere mantenuta. Si possono prevedere altri pareri e proposte, ad esempio del Cda o del Nucleo di valutazione)

t) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;

(Può essere confermato)

v) adotta il Regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti

(La lettera v) del vigente Statuto potrebbe essere mantenuta, ma forse va previsto il parere obbligatorio del Cda)

Elezione

Il Senato accademico è composto su base elettiva da:

Il Rettore che lo presiede

.....

Con riguardo alla componente studentesca elettiva, l'elettorato passivo spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università. (art. 2, comma 2, lett. h)

Il Senato Accademico dura in carica ... (non più di quattro) anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato dura due anni accademici. Tutti i suoi componenti sono immediatamente rinnovabili per una sola volta.

(Le cause di incompatibilità e di decadenza possono essere previste in un'unica disposizione comune al Cda e eventualmente, ad altri organi)

PRINIPALI QUESTIONI DA DECIDERE

1) Che ruolo può avere nella distribuzione e attribuzione di risorse di docenza?

La definizione della questione formulata deve tener conto del nuovo sistema di reclutamento e progressione di carriera introdotto dalla l. 240/2010. Il reclutamento avviene tramite la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato disciplinati dall'art. 24, mentre la progressione avviene attraverso procedure di chiamata di soggetti che abbiano conseguito l'idoneità nazionale da associato o ordinario, ai sensi dell'art. 18.

Dalla legge si ricava che, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, i procedimenti per la chiamata di professori e quelli per l'attribuzione di contratti ex art. 24 "sono effettuati sulla base della programmazione triennale" (art. 18). Le decisioni sulla distribuzione di risorse di docenza tra i Dipartimenti vanno assunte in questa fase per la quale la legge prevede:

Un potere di proposta del Rettore

Un potere di proposta e parere del Senato

Un potere di decisione del Cda

Muovendosi tra questi "paletti" si possono meglio precisare le competenze di ognuno inserendo altresì la partecipazione dei Dipartimenti e eventualmente del Nucleo di valutazione.

Una volta distribuite le risorse nell'ambito della programmazione, sulla fase successiva del bando delle procedure di chiamata e di quelle di attribuzione di contratti la legge non dice molto, limitandosi a rinviare la materia ad un regolamento di Ateneo. E' opportuno, tuttavia, individuare l'organo che debba formalmente decidere il bando in attuazione delle previsioni della programmazione. Poiché la chiamata è effettuata dal Cda su proposta del Dipartimento, sembra logico ritenere che anche il bando debba essere deciso dal Cda su proposta del dipartimento. Si potrebbe prevedere però un potere di proposta e parere del Senato, trattandosi di materia di didattica e di ricerca e per la funzione di coordinamento tra Dipartimenti esercitata da tale organo.

Quanto alla chiamata di idonei e alla attribuzione del contratto, la legge stabilisce le competenze di Dipartimento e Cda (art. 18 n.1, lett.e) e art. 24 n. 2, lett. d), ma non è escluso che si possano richiedere pareri del Senato (e del Nucleo di valutazione).

<u>In considerazione di quanto esposto, le lettere c) d) e) dello Statuto vigente devono essere modificate</u>.

2) Che ruolo ha nella distribuzione delle risorse per esigenze di personale tecnico-amministrativo e nella attribuzione di personale alle strutture di base?

Pareri e proposte con riguardo a tale questione possono essere previsti nel procedimento di approvazione della programmazione triennale e annuale, nonché sulla base delle competenze del Senato in materia di didattica e di ricerca e dei poteri di coordinamento tra Dipartimenti e strutture intermedie. L'attuale previsione dello Statuto:

f) determina criteri e formula al Consiglio di Amministrazione proposte motivate per la ripartizione dei personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca

potrebbe essere mantenuta, ma anche meglio precisata.

3) che ruolo ha nella distribuzione e attribuzione dei finanziamenti complessivamente destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche?

Pareri e proposte con riguardo a tale questione possono essere previsti nel procedimento di approvazione della programmazione triennale e annuale, nonché sulla base delle competenze in materia di didattica e di ricerca e dei poteri di coordinamento tra Dipartimenti e strutture intermedie.

3) Che ruolo svolge nella formazione del Cda, del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione?

4) Oltre il Rettore, i docenti (tra cui i Direttori di Dipartimento) e gli studenti devono essere previste altre componenti su base elettiva (personale tecnico-amministrativo, ricercatori a tempo determinato sub a) e sub b) dell'art. 24, assegnisti?)

5) Come va determinato l'elettorato attivo e passivo per la componente docente (inclusi i Direttori di Dipartimento) in modo che sia rappresentativa delle aree, come richiesto? Va prevista anche una rappresentatività per fasce?

6) Va disciplinata la procedura in base alla quale il corpo elettorale deve pronunciarsi sulla proposta di mozione di sfiducia al Rettore. Bisogna stabilire in particolare: a partire da quale momento si può proporre la mozione di sfiducia (non prima di due anni dall'inizio del mandato), il potere di iniziativa e la procedura, la maggioranza necessaria per l'approvazione della mozione, da chi viene convocato il corpo elettorale (il Decano?) ed entro quali termini, quando cessa dalla carica il Rettore in caso di approvazione della mozione.

7) Va disciplinata la procedura per le sanzioni a seguito di violazione del Codice etico, eventualmente limitandosi ad apportare modifiche alle pertinenti norme del Codice etico di Ateneo.

COMMISSIONE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA PROF. SSA G. CARELLA RIGUARDANTE IL **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il presente contributo non intende formulare proposte, ma mira a facilitare il lavoro istruttorio della Commissione Statuto individuando: a) le previsioni che il nuovo Statuto deve contenere perché imposte dalla legge (indicate in grassetto e già in forma di articolato); b) le disposizioni dello Statuto vigente che, conseguentemente, devono essere modificate; c) le disposizioni dello Statuto vigente che potrebbero essere conservate, eventualmente con limitate modifiche (indicate in corsivo); d) le questioni che devono essere decise *ex novo* perché lasciate dalla legge alla autonomia degli Atenei.

Ove necessario, sono stati inseriti commenti esplicativi evidenziati in giallo (grigio per chi legge la fotocopia).

Per facilitare la verifica di quanto esposto, si premettono i testi delle disposizioni in esame dello Statuto e della legge 240/2010.

STATUTO DI BARI

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico patrimoniale, nonché a quella dei personale tecnico - amministrativo. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

a) adotta il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sentito il Senato Accademico;

b) adotta il proprio regolamento interno;

c) adotta, sentito il Senato Accademico, il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;

d) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo;

e)approva i bilanci di previsione e il conto consuntivo;

f) delibera sulle proposte motivate del Senato Accademico relative alla ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra strutture didattiche e di ricerca e stabilisce i criteri generali per la ripartizione del rimanente personale;

g) delibera, su proposta dei Direttore Amministrativo, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico - amministrativo;

h) esprime parere al Senato Accademico in ordine alla costituzione, alla modificazione e alla disattivazione dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca;

i) delibera, su richiesta dei Consigli di Facoltà e di Dipartimento interessati e previo parere conforme del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali e interfacoltà; delibera altresì, previo parere conforme del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari;

l) delibera, su parere del Senato Accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno e il relativo Regolamento;

m) provvede alla ripartizione dei finanziamenti destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche in conformità ai criteri generali determinati dal Senato Accademico e fissa i criteri generali per la ripartizione delle altre risorse finanziarie;

n) determina, sentito il Consiglio degli Studenti, la misura delle tasse universitarie e quella deicontributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresì, le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;

o) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni;

p) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti.

q) delibera in ordine ad eventuali controversie relative all'esercizio delle attribuzioni dei Direttore Amministrativo;

r) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui è parte l'Università.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Rettore, nomina il Direttore Amministrativo e può revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente Statuto.

3. Al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse. Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità dei buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il Consiglio di Amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento universitario, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.

5. Il Consiglio di Amministrazione é composto da:

a) il Rettore;

b) il Pro-Rettore;

c) il Direttore Amministrativo;

d) quattro professori di ruolo di 1 fascia;

e) quattro professori di ruolo di II fascia;

f) quattro ricercatori;

g) una rappresentanza di studenti pari a sei e, in ogni caso, non inferiore al 15% dei componenti il

Collegio;

h) cinque rappresentanti del personale tecnico - amministrativo;

i) un rappresentante del Governo;

l) il Presidente della Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Bari, il sindaco di Bari, nonché i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia e i Presidenti delle Province in cui l'Università abbia istituito corsi di laurea. Essi concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti e votano solo sulle materie di loro pertinenza;

m) un rappresentante degli Enti promotori, se Consorzi pubblici ovvero Società a prevalente capitalepubblico per ciascuna delle sedi decentrate, che concorrano, per la durata dell'intero mandato, alfinanziamento dell'Università con un contributo annuo stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.

Tutti i rappresentanti di cui alle lettere i), l), m), devono essere cittadini che non abbiano con l'Università di Bari rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti e non siano studenti iscritti all'Università medesima.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i rappresentanti delle varie componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, invia straordinaria, ogni volta in cui il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.

8. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Amministrativo.

LEGGE 240/2010

h) attribuzione al Consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonchè di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonchè, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d);

i) composizione del Consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il Rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalità previste dallo Statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'Ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'Ateneo medesimo; previsione che il presidente del Consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'Ateneo, eletto dal Consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del Consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;

l) previsione, nella nomina dei Componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici;

m) durata in carica del Consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta.

BASE DI LAVORO DELLE DISPOSIZIONI SUL CDA

Funzioni

Approva il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, su proposta del Rettore e previo parere (...) del Senato Accademico per le parti di sua competenza, e le variazioni al bilancio di previsione; il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo vanno trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

(Tale competenza dovrebbe includere anche quella ad approvare le variazioni al bilancio di previsione, ma lo si può prevedere espressamente)

-Approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

-Approva la proposta di chiamata di docenti di prima e seconda fascia formulata dai Dipartimenti.

(Previsto dall'art. art. 18 lett.e)

-Approva la proposta formulata dai Dipartimenti per la chiamata di ricercatori a tempo determinato titolari dei contratti di cui all'art. 24, n. 3 lettere a) e b).

(Previsto dall'art.art. 24, n. 2, lett. d)

-Adotta il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, (sentito il Senato Accademico).

La legge non prevede il parere del Senato che però è già previsto alla lett. a) del vigente Statuto)

-Adotta i regolamenti di cui all'art. nn. 2,4,5,6,7,8,9,10,11

(I regolamenti in questione sono indicati nella parte relativa alle fonti. Per ognuno di essi va deciso se prevedere il parere del senato ed eventualmente di altri organi, ad es. il Nucleo di valutazione)

-Esprime parere obbligatorio sullo Statuto, (sul Regolamento Generale di Ateneo), **sul Codice etico, sui Regolamenti in materia di didattica e ricerca dei Dipartimenti e delle altre strutture e sui regolamenti di cui all'art...lett. adottati dal Senato.**

(Il parere sul Regolamento generale di Ateneo non è previsto, ma è contemplato alla lettera d) del vigente Statuto. I regolamenti del Senato che sono richiamati sono: il Regolamento per l'individuazione di modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari; il Regolamento per l'individuazione di criteri e modalità per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, orientamento e tutorato da parte di professori e ricercatori).

-Conferisce l'incarico di Direttore generale su proposta del Rettore.

(Va valutato se prevedere un potere di revoca e se prevedere un parere o altra forma di intervento del Senato)

-Delibera, su proposta e previo parere obbligatorio del Senato accademico, l'attivazione, modifica e soppressione di corsi e sedi.

L'art. 2, I comma, lett. e) attribuisce al Senato la competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di corsi e sedi.

Con riguardo ai corsi, inoltre, sono previsti dall'art. 2, II comma, lett. c) un potere di proposta dei Dipartimenti o strutture intermedie ed un parere della Commissione paritetica docenti-studenti, ma non si prevede a quale organo vadano indirizzati. Poiché la lett. h) del primo comma prevede la competenza a deliberare del Cda, previo parere del Senato accademico, è da ritenere che la proposta delle strutture didattiche e il parere della Commissione paritetica vadano indirizzati al Senato che ne terrà conto nella propria delibera.

-Delibera, su proposta e previo parere obbligatorio del Senato accademico, l'attivazione, modifica e soppressione di Dipartimenti e strutture intermedie e centri di ricerca.

(L'art. 2, I comma, lett. e) attribuisce al Senato la competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia sia di corsi e sedi che di Dipartimenti e strutture intermedie. Tuttavia,mentre con riguardo ai primi la lett. h) prevede la competenza a deliberare del Consiglio di amministrazione, con riguardo ai secondi non è previsto nulla. E' inevitabile, comunque, che la competenza sia del Consiglio di amministrazione. I Centri di ricerca sono previsti alla lett. h del vigente Statuto che, per la rimanente parte non può essere mantenuta)

-Delibera, in assenza dei rappresentanti degli studenti, in materia di sanzioni disciplinari sui docenti conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina di cui all'art. , a seguito del procedimento disciplinato da...

(La disposizione in esame è desunta anche da quanto previsto dall'art. 10 della legge. In relazione a questa competenza, bisogna valutare se prevedere già nello Statuto il Collegio di disciplina, determinandone la composizione e fissando criteri per il procedimento- già regolato in modo stringente dall'art. 10-, ovvero se rinviare tutte o parte di tali questioni ad un regolamento che andrebbe ad aggiungersi agli altri previsti. Con riguardo al Collegio di disciplina, l'art. 10 stabilisce che sia composto da professori e ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, ma non stabilisce il numero, la procedura di formazione – elezione o nomina – gli organi in vario modo competenti nella formazione – senato rettore, cda –, durata della carica, rinnovabilità, incompatibilità e revoca.)

a) Adotta il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, sentito il Senato Accademico;

b) adotta il proprio regolamento interno;

c) adotta, sentito il Senato Accademico, il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;

f) delibera sulle proposte motivate del Senato Accademico relative alla ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra strutture didattiche e di ricerca e stabilisce i criteri generali per la ripartizione del rimanente personale;

g) delibera, su proposta del Direttore (Amministrativo) generale, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico - amministrativo;

i) delibera, su richiesta dei (Consigli di Facoltà e di) Dipartimento interessati e previo parere conforme del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali e interfacoltà; delibera altresì, previo parere conforme del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari;

l) delibera, su parere del Senato Accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno e il relativo Regolamento;

m) provvede alla ripartizione dei finanziamenti destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche (in conformità ai criteri generali determinati dal Senato Accademico) e fissa i criteri generali per la ripartizione delle altre risorse finanziarie;

(poiché la legge riconosce in materia un potere di proposta al senato e tale potere può esercitarsi anche indicando criteri, la disposizione potrebbe essere conservata,ma va comunque considerata la questione del ruolo del Senato)

n) determina, sentito il Consiglio degli Studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresì, le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;

o) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni;

p) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti.

q) delibera in ordine ad eventuali controversie relative all'esercizio delle attribuzioni del Direttore (Amministrativo) generale;

r) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui è parte l'Università.

4. Il Consiglio di Amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento universitario, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.

(Le disposizioni del vigente Statuto sopra riportate potrebbero essere mantenute)

Costituzione

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

Il Rettore (che lo presiede?)

(Bisogna decidere se presiede il Rettore o uno dei componenti esterni)

Una rappresentanza elettiva degli studenti in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, d.l. 21 aprile 1995 n. 120, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 1995 n. 236. Con riguardo alla componente studentesca elettiva, l'elettorato passivo spetta agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università. Il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

(La disposizione sopra riportata è fondata anche sull'art. 2, comma 2, lett. h)

-Tutti i componenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, devono essere scelti fra persone in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve rispettare, in tutte le sue componenti, il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

I membri esterni del Consiglio di Amministrazione non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; non possono inoltre essere studenti dell'Università Aldo Moro di Bari.

Alle sedute del Consiglio partecipa senza diritto di voto il Direttore generale

(Previsto dall'art. 2, comma 1, lett.o)

8. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Amministrativo.

(Previsione del vigente Statuto che potrebbe essere mantenuta)

(Le cause di incompatibilità e di decadenza possono essere previste in un'unica disposizione comune al Senato e eventualmente ad altri organi)

PRINCIPALI QUESTIONI DA DECIDERE

Quale sia il ruolo nella formazione del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Quale natura ed efficacia possano essere attribuite, nei vari casi, a pareri e proposte del Senato (parere obbligatorio, favorevole, conforme, richiesta di parere in caso di emendamento della proposta, ecc.)

Costituzione: numero complessivo dei componenti e numero dei componenti esterni, modalità di individuazione dei componenti interni ed esterni, eventuale precisazione dei requisiti generali previsti dalla legge, anche differenziandoli per componenti interni ed esterni.

Eventuale partecipazione alle sedute, senza diritto di voto, del prorettore, di un componente del Nucleo di valutazione, ecc.